

STATUTO

Cassa Mutua di Assistenza e Previdenza per il Personale del Ministero dell'Interno Soc. Coop. a r.l. – Sede Palazzo Viminale - ROMA

TITOLO I – LA SOCIETA'

Art. 1 – Costituzione

È costituita in conformità con i principi e con la disciplina della mutualità prevalente, la Società Cooperativa denominata: "Cassa Mutua di Assistenza e Previdenza per il Personale del Ministero dell'Interno". Il Ministro dell'Interno è Presidente onorario.

Art. 2 – Durata

La Società ha durata a tempo indeterminato.

Art. 3 – Sede

La Società ha la propria sede in Roma, presso il Ministero dell'Interno. Potrà istituire sedi secondarie sempre nell'ambito del territorio nazionale.

Art. 4 – Scopi

La Cooperativa non ha finalità di lucro, ed è costituita con riferimento agli interessi dei soci per il fine mutualistico.

A tale scopo la Società:

esercita attività di finanziamento ai soci utilizzando le risorse finanziarie della Società.

Per il raggiungimento dello scopo sociale esercita le seguenti attività connesse e strumentali:

- corrisponde una sovvenzione straordinaria "una tantum" alle famiglie dei soci deceduti secondo le modalità previste al successivo art. 10;
- corrisponde eguale sovvenzione straordinaria ai soci divenuti inabili al servizio e ad ogni altro lavoro proficuo prima di aver maturato il diritto a pensione;
- corrisponde ai soci un contributo all'atto della cessazione dal servizio o a seguito della perdita del diritto di associazione ai sensi di quanto previsto al successivo art. 8;
- concede borse di studio per l'avviamento agli impieghi, alle professioni, ai mestieri dei figli dei soci;
- persegue ogni altro fine sviluppando le proprie attività in campo assistenziale, previdenziale, assicurativo, ricreativo e culturale, senza scopo di lucro a vantaggio dei soci e delle loro famiglie.

TITOLO II – I SOCI

Art. 5 – Soci Ordinari

Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore a nove. Possono far parte della Società, qualunque sia la sede di servizio, tutti i dipendenti del ruolo dell'Amministrazione Civile dell'Interno e del ruolo supporto – tecnico – amministrativo – contabile del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. I soci, ancorché trasferiti a qualsiasi titolo in altri ruoli, possono mantenere la qualità di socio. I dipendenti degli altri ruoli dell'Amministrazione dell'Interno, i quali alla data del 28 ottobre 1981 possedevano la qualità di socio della Cassa Mutua, mantengono a tutti gli effetti detta qualità.

Art. 6 – Domanda di ammissione

Chi intende diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione e:

- specificare nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale e composizione del proprio nucleo familiare;
- indicare l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere;
- dichiarare di accettare lo Statuto ed i regolamenti della Società;
- allegare copia di un documento d'identità.

Art. 7 – Obblighi pecuniari per l'ammissione

Sull'accoglimento della domanda di ammissione di nuovi soci decide il Consiglio di Amministrazione dopo averne accertato i requisiti con criteri non discriminatori e coerenti con lo spirito mutualistico.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro 60 gg. agli interessati.

Il nuovo ammesso deve:

- pagare la quota sociale sottoscritta;
- versare il sovrapprezzo ai sensi dell'articolo 2528 II° comma c.c., di cui al successivo art. 12 punto b);
- pagare la tassa di ammissione.

Il versamento delle somme di cui sopra e di qualunque altra somma dovuta alla Società viene fatto di regola mediante trattenuta sullo stipendio o retribuzione. A tale scopo il socio dovrà rilasciare alla Società apposita dichiarazione di autorizzazione ad eseguire sugli emolumenti mensili la ritenuta corrispondente agli importi dovuti.

Qualora la ritenuta non possa aver luogo con la suindicata modalità, il socio è obbligato a provvedere direttamente alla rimessa dell'importo alla Società, entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello per il quale è dovuto il versamento, con ogni altra forma di pagamento che sarà autorizzata dalla Società.

Art. 8 – Perdita qualità di socio

La qualità di socio si perde per:

1) Perdita dei requisiti previsti per l'ammissione a socio:

in caso di perdita dei requisiti previsti per l'ammissione, il socio che cessa di far parte della Società ha diritto al rimborso della quota sociale ai sensi dell'art. 2535 c.c., del sovrapprezzo (di cui al precedente art. 7 lettera b) nella misura di quanto versato, nonché al contributo di cui al precedente art. 4 lettera c).

I soci collocati in quiescenza possono essere chiamati a collaborare nell'attività della Cooperativa.

La qualità di socio si perde - a seguito di specifica deliberazione del Consiglio di Amministrazione - anche per:

2) Dimissioni:

le dimissioni hanno effetto dal mese successivo a quello in cui il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di accettarle.

Il socio dimissionario ha diritto al rimborso della quota sociale ai sensi dell'art. 2535 c.c. ed al sovrapprezzo (di cui al precedente art. 7 lettera b) nella misura di quanto versato. Colui che è stato socio della Cooperativa ed è receduto per dimissioni può, su domanda, richiedere nuovamente l'iscrizione, fermo restando che prima del decorso di tre anni dalla nuova iscrizione non possono essere concesse le prestazioni di cui al precedente art. 4.

3) Morosità nel versamento delle quote mensili di sovrapprezzo o delle quote mensili di ammortamento di eventuali prestiti, senza pregiudizio di eventuali azioni legali:

la morosità viene pronunciata dal Consiglio di Amministrazione quando il socio è in ritardo nel versamento anche di una sola rata mensile o quota per le somme di cui all'art. 7, ovvero per il medesimo ritardo nel rimborso del prestito, e, invitato a regolarizzare la sua posizione, non abbia provveduto entro il termine assegnatogli dal Presidente della Cooperativa. Contro la pronuncia del Consiglio di Amministrazione il socio può ricorrere all'autorità competente nei termini e nei modi previsti dal vigente ordinamento. La perdita della qualità di socio in seguito a morosità dà diritto al rimborso della sola quota sociale ai sensi dell'art. 2535 c.c..

Il socio escluso per morosità, qualora riammesso, non può ottenere le prestazioni di cui al precedente art. 4 prima che sia decorso il termine di tre anni dalla nuova iscrizione.

4) Inosservanza degli obblighi previsti ai punti 1, 2 e 5 del primo comma del successivo art. 9:

la qualità di socio si perde, su delibera del Consiglio di Amministrazione, anche per inosservanza degli obblighi previsti ai punti 1, 2 e 5 del primo comma del successivo articolo 9, con diritto alla sola restituzione della quota sociale ai sensi dell'art. 2535 c.c.. Contro la pronuncia del Consiglio di Amministrazione il socio può ricorrere all'autorità competente nei termini e nei modi previsti dal vigente ordinamento.

Il socio escluso ai sensi del presente comma, qualora riammesso, non può ottenere le prestazioni di cui al precedente art. 4 prima che sia decorso il termine di tre anni dalla nuova iscrizione.

Salvo quanto previsto al punto 1), il socio che cessa di far parte della Società non potrà mai percepire più di quanto versato.

Art. 9 – Obblighi e diritti dei soci

Il socio ha il dovere di:

- 1) osservare le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti interni, nonché le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- 2) informare tempestivamente la Società di aver perduto, per qualsiasi causa, i requisiti in base ai quali ha acquistato la qualità di socio;
- 3) informare tempestivamente la Società dell'eventuale cambio di residenza e di posto di lavoro;
- 4) adempiere agli impegni assunti verso la Società;
- 5) non provocare dissidi tra i soci e non danneggiare materialmente o moralmente la Società.

Il socio ha diritto:

- 1) a tutte le forme di assistenza previste;
- 2) di presentare proposte per la modifica dello Statuto;
- 3) di presentare motivato reclamo nel caso si ritenga lesa nei suoi diritti.

Art. 10 – Morte del socio

Nel caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto al rimborso della quota sociale e del sovrapprezzo di cui all'art. 7 lettera b) nella misura di quanto versato dal de cuius, nonché al contributo di cui allo stesso art. 4 lettera c).

In aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, al coniuge superstite, purché non separato legalmente o divorziato con sentenza passata in giudicato, viene corrisposta la sovvenzione di cui all'art. 4 lettera a).

Nel caso di coniuge premorto o quando esiste la sentenza di separazione legale o di divorzio come al comma precedente, la sovvenzione viene corrisposta ai figli o ad altri eredi, che dimostrino di avere sostenuto le spese funerarie.

Art. 11 – Impugnativa deliberazioni

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli artt. 7, 8 e 10 debbono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata agli interessati, i quali potranno ricorrere, a pena di decadenza, alla Autorità Giudiziaria nei termini e con le modalità di cui all'art. 2533 c.c.. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

TITOLO III – PATRIMONIO SOCIALE E PRESTITI

Art. 12 – Patrimonio sociale

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote, il cui valore non può essere inferiore né superiore a quanto previsto dalla legge;
- b) dal sovrapprezzo di cui all'art. 2528 II° comma c.c. che viene deliberato ogni anno dall'Assemblea della Cooperativa in sede di approvazione del bilancio su proposta del C.d.A.;
- c) dalla riserva ordinaria;
- d) dall'eventuale riserva straordinaria;
- e) da oblazioni, contributi, donazioni, lasciti ed ogni altra entrata eccezionale o straordinaria o da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri;
- f) dalla riserva indivisibile (L. 904/77 art. 12).

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della Società e neppure all'atto dello scioglimento e liquidazione della stessa.

Art. 13 – Prestiti

Il Consiglio di Amministrazione stabilirà con apposito regolamento le modalità per la concessione di prestiti ai soci. L'ammontare dei singoli prestiti ed i relativi piani di ammortamento sono fissati dal Consiglio di Amministrazione in base alla disponibilità di bilancio.

TITOLO IV – ORGANI SOCIALI

Art. 14 – Organi della Società

Sono Organi della Società:

- 1) l'Assemblea Generale dei soci;
- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Collegio dei Sindaci.

A) ASSEMBLEE

Art. 15 – Assemblea Generale

L'Assemblea Generale dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 16 – Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Qualora particolari esigenze lo richiedano l'Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni; in tal caso gli Amministratori segnalano nella relazione le ragioni della dilazione. Compete all'Assemblea ordinaria:

- a) discutere ed approvare il rendiconto annuale;
- b) eleggere gli Amministratori ed i Sindaci;
- c) eleggere il Presidente del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2398 c.c.;
- d) deliberare su questioni attinenti la gestione della Cooperativa poste all'ordine del giorno;
- e) deliberare sul compenso agli Amministratori;
- f) deliberare sul sovrapprezzo ai sensi dell'articolo 2528 II° comma c.c..

Art. 17 – Procedure e modalità di voto

Le Assemblee tanto ordinarie che straordinarie sono valide, qualsiasi sia l'oggetto da trattare ad esclusione di quanto previsto dall'art. 22, qualunque sia il numero dei soci che hanno partecipato al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati. Nelle elezioni delle cariche sociali risultano nominati coloro che riportano un maggior numero di voti.

Può partecipare alla votazione o intervenire all'Assemblea solo il socio che risulta iscritto al libro soci da almeno 3 mesi. Ogni socio dispone di un solo voto.

Nelle Assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, i soci esprimono il proprio voto sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, a mezzo referendum così come previsto dal regolamento sulle procedure di voto approvato dal Consiglio di Amministrazione. Il voto può essere dato per corrispondenza.

Le Assemblee medesime vengono convocate dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Analogo avviso verrà, per quanto possibile, affisso nei locali degli Uffici presso i quali prestano servizio gli associati.

Nel caso di voto dato per corrispondenza l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. In tale ultimo caso la votazione avverrà nel modo seguente:

- a) le schede per la votazione sono predisposte a cura della Società, timbrate e siglate dal Presidente del Collegio Sindacale o da un Sindaco da lui indicato ed inviate ai delegati o incaricati presso gli uffici periferici che ne cureranno la distribuzione ai soci e la successiva raccolta. Per i soci in servizio presso gli uffici centrali, la distribuzione delle schede sarà curata direttamente dalla Società. Unitamente alle schede, la Società provvederà a trasmettere a ciascun seggio un modello di verbale con l'elenco degli aventi diritto al voto ed il numero delle schede inviate. Al termine delle operazioni di voto, il responsabile del seggio provvederà ad indicare nel verbale il numero delle schede votate e di quelle non utilizzate, annotando nello stesso coloro che hanno esercitato il diritto di voto;

- b) il socio, dopo aver espresso il voto, dovrà provvedere a piegare la scheda e chiuderla in una prima busta senza alcun segno di riconoscimento, quindi inserirla in una seconda busta sulla quale provvederà a scrivere il proprio nome (in stampatello), apporrà quindi la propria firma di traverso, sul lato chiuso della busta;
- c) di norma il voto si esprime apponendo un sì o un no accanto alla proposta contenuta nella scheda. I voti espressi in maniera diversa sono nulli;
- d) la votazione diretta al rinnovo delle Cariche Sociali avviene nei due giorni fissati per lo svolgimento dell'Assemblea, rispettivamente dalle ore 8,00 alle ore 18.00 il primo giorno e dalle ore 8.00 alle ore 14.00 il secondo giorno. La consegna delle schede agli elettori e l'espressione del voto avviene esclusivamente nei locali adibiti a seggio e posti a disposizione dalla Amministrazione dell'Interno, previa annotazione, nel verbale di cui al precedente punto a), degli estremi di un documento di riconoscimento oltre che della firma in originale del votante.
L'elettore deve scrivere negli appositi spazi, il cognome ed il nome dei soci che ritiene di eleggere alla carica di Consigliere, nel numero massimo di 10. Per la votazione diretta al rinnovo del Collegio dei Sindaci, i nominativi da indicare debbono essere in numero di 5: 3 effettivi e 2 supplenti. Tra i Sindaci effettivi dovrà essere indicato il Presidente del Collegio Sindacale. Non verrà tenuto alcun conto dei nominativi eventualmente indicati in sovrannumero, che a partire dall'ultimo, saranno depennati.
Il socio, riposta la scheda, così come previsto dal precedente punto b), provvede a depositarla nell'apposita urna.
Le operazioni di voto a livello centrale possono essere coordinate da un funzionario incaricato dalla Amministrazione dell'Interno. In sede periferica il Prefetto e/o il Questore, potranno affidare ad un funzionario della Amministrazione civile dell'Interno l'incarico di coordinare le operazioni di voto, affiancando il delegato della Cooperativa. Per il funzionamento del seggio l'incaricato del Prefetto e/o Questore potrà nominare un socio da affiancare al delegato o in sostituzione dello stesso in caso di sua assenza o impedimento;
- e) non saranno ritenute valide le schede che contengono scritture fatte dal votante allo scopo evidente di far riconoscere il proprio voto;
- f) chiusa la votazione, nel giorno fissato dal Consiglio di Amministrazione e comunque non oltre il 15° giorno dalla data di chiusura si costituisce nella sede della Società, il Comitato degli Scrutatori, in conformità alle norme di cui all'art. 19.
Il Presidente designa per le mansioni di Segretario uno degli scrutatori il quale dovrà provvedere alla compilazione del Verbale delle operazioni di scrutinio ed alla proclamazione dei risultati;
- g) il Presidente fa prendere nota dei soci votanti, dispone quindi l'inizio delle operazioni di spoglio in due fasi.
Nella prima fase si procede all'apertura delle buste sigilate, controllando man mano che ogni busta contenga una e una sola seconda busta priva di segni di riconoscimento che viene depositata in un'apposita urna.
Terminata la prima fase, si passa a quella successiva di apertura delle buste contenenti il voto, controllando che anche la seconda busta contenga una sola scheda timbrata e sigilata;
- h) il Presidente dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel Verbale.
La proposta messa a votazione si intende approvata se ha riportato la maggioranza dei voti validi. Se sullo stesso oggetto sono state avanzate due o più proposte, si intende approvata quella che ha riportato il maggior numero dei voti validi;
- i) nella votazione per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, si procede alla formazione di una graduatoria e si intendono eletti i soci che hanno riportato, nell'ordine, il maggior numero dei voti validi. A parità di voti sarà proclamato eletto il socio più anziano.
Per l'elezione del Collegio dei Sindaci, si procede alla formazione di tre graduatorie: una per il Presidente del Collegio, una seconda per i Sindaci Effettivi ed una terza per i Sindaci Supplenti. Si intendono eletti per ciascuna graduatoria coloro che, in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento vigente, hanno riportato, nell'ordine, il maggior numero dei voti validi.

Art. 18 – Chiusura della votazione

La chiusura della votazione, avverrà nel termine indicato nell'avviso di convocazione e comunque non prima del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione di detto avviso nella Gazzetta Ufficiale. I soci esprimono il proprio voto servendosi esclusivamente delle schede che saranno loro inviate dalla Società.

Queste dovranno pervenire entro il termine stabilito per la chiusura della votazione. L'osservanza delle modalità e del termine di cui sopra è richiesta a pena di nullità del voto.

Art. 19 – Scrutinio delle schede

Lo scrutinio delle schede è effettuato da un apposito Comitato di Scrutatori composto, oltre che dal Presidente, da quattro membri effettivi e da tre supplenti. In occasione di ogni Assemblea Generale, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci provvederanno a designare, fra i propri membri, rispettivamente uno scrutatore effettivo ed un supplente. Gli altri due scrutatori effettivi ed uno supplente saranno scelti fra i soci su designazione del Collegio Sindacale. Il Comitato degli Scrutatori è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza od impedimento dal Vice Presidente. I soci possono presenziare alle operazioni di scrutinio.

Salvo nei casi in cui diversamente disposto, le proposte che hanno ottenuto il maggior numero dei voti validi si intendono approvate. Il risultato delle votazioni è fatto constare nel verbale fatto firmare dagli scrutatori e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno. Esso obbliga tutti i soci, anche se non hanno partecipato alla votazione.

Art. 20 – Potere propositivo dei soci e del Collegio Sindacale

Le proposte che i soci volessero fare includere nell'ordine del giorno delle Assemblee ordinarie, devono essere indirizzate alla Società. Spetta al Consiglio di Amministrazione valutare l'opportunità di porre dette proposte nell'ordine del giorno. La loro inclusione è però obbligatoria qualora siano avanzate da un decimo dei soci.

Del pari vanno obbligatoriamente comprese nell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria eventuali proposte del Collegio Sindacale.

Art. 21 – Convocazione delle Assemblee

Le Assemblee sia ordinarie che straordinarie, sono convocate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su delibera del Consiglio. Il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'Assemblea quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo degli associati o dal Collegio Sindacale. Ove il Consiglio di Amministrazione non provveda, la convocazione sarà fatta dal Collegio Sindacale.

Art. 22 – Deliberazioni di trasformazione o scioglimento della Società

Le deliberazioni relative al cambiamento dell'oggetto sociale, ed alla trasformazione del tipo di Cooperativa, per essere valide devono riportare il voto favorevole della metà più uno degli iscritti.

I soci dissenzienti hanno diritto di recedere dalla Società e di ottenere il rimborso della quota sociale versata sulla base del bilancio di esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a detti soci, ma in misura mai superiore all'importo effettivamente versato, e i dividendi eventualmente maturati.

La eventuale deliberazione di scioglimento deve riportare un numero di voti pari ad almeno tre quarti dei soci.

Il patrimonio sociale che risulterà disponibile dopo aver soddisfatto gli impegni assunti ed in corso, sarà devoluto a scopi di assistenza e beneficenza ai sensi di legge.

B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 23 – Composizione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da diciassette componenti, di cui sedici eletti fra i soci a scrutinio segreto e con il sistema del suffragio universale, ed uno nominato dal Ministro dell'Interno in carica, quale suo rappresentante.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti eletti un Presidente ed un Vice Presidente e nomina un Segretario. Il Consiglio dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativa all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori possono essere rieletti per un numero di mandati consecutivi consentiti dalla vigente legislazione.

Ai Consiglieri eletti che per qualsiasi causa cessino dal mandato, subentrano i candidati che nelle elezioni per le cariche sociali hanno riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti.

Art. 24 – Presidente e Vice Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve avere i requisiti di cui al punto 3 dell'art. 6 della Legge 197 del 5.7.1991 e ss..

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma della Società, convoca il Consiglio di Amministrazione ed adempie a tutte le funzioni demandategli dalla Legge

e dallo Statuto.

In caso di urgenza egli può disporre il pagamento di acconti sugli importi spettanti ai termini dell'art. 4 punti a), b) e c), riferendone al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile. In caso di assenza o d'impedimento le attribuzioni del Presidente sono disimpegnate dal Vice Presidente.

Art. 25 – Validità riunioni

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, è richiesta la presenza di almeno nove componenti, incluso il Presidente. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che le circostanze lo richiedono, o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi componenti o dal Collegio dei Sindaci.

Normalmente si riunisce almeno una volta ogni bimestre.

Di ogni singola riunione sarà redatto processo verbale a cura del Segretario.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive, decade dalla carica ed è sostituito dal candidato che nelle elezioni delle cariche sociali ha riportato il maggior numero di voti.

Art. 26 – Poteri

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle norme dello Statuto;
- b) deliberare sull'ammissione dei soci;
- c) vigilare sulla regolarità delle riscossioni delle entrate della Società;
- d) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea modifiche ed aggiunte allo Statuto o norme regolamentari di esecuzione;
- e) deliberare, anno per anno, la misura delle sovvenzioni di cui all'art. 4 lettere a) e b) e del contributo di cui alla lettera c) dello stesso articolo;
- f) deliberare tempestivamente il rendiconto da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- g) deliberare il bando annuale di concorso e l'assegnazione delle borse di studio di cui alla lettera d) del precedente articolo 4, ed ogni altra forma di assistenza a favore degli iscritti e delle loro famiglie;
- h) deliberare sull'accettazione dei lasciti e delle donazioni;
- i) nominare, su proposta dei soci dislocati nelle varie sedi, i delegati, disciplinandone con regolamento le competenze, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2544 c.c.;
- l) procedere alla formazione di commissioni permanenti di lavoro;
- m) provvedere a quanto occorre per il migliore funzionamento e amministrazione della Società e per la gestione dei relativi fondi.

Con apposito regolamento il Consiglio di Amministrazione può disciplinare l'adesione alla Società dei dipendenti del Ministero dell'Interno, già in possesso dei requisiti per l'ammissione a socio, collocati in quiescenza, nonché le attività ed i servizi ad essi destinabili compatibilmente con il peculiare status di pensionato.

Il Consiglio di Amministrazione può disciplinare con regolamento ogni materia riconducibile all'attività istituzionale della Cooperativa.

Art. 27 – Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo, previo esatto inventario con i criteri di oculata prudenza unitamente al bilancio di previsione per l'anno successivo.

I residui netti di bilancio saranno così ripartiti:

- a) 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria;
- b) una quota pari al 3% (tre per cento) degli utili netti ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (art. 11 Legge 59/92);
- c) una quota ai soci a titolo di dividendo, la quale non potrà essere superiore al tasso di interesse previsto per i buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 (due virgola cinque) punti percentuali;
- d) il resto va devoluto ai fini mutualistici da determinarsi dall'assemblea o a formare i fondi di riserva straordinaria e di riserva indivisibile di cui all'art. 12 lettera d) e f).

La relazione degli amministratori e quella dei sindaci, che accompagnano la redazione del bilancio, devono rispettivamente indicare e riferire specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della Società Cooperativa a mutualità prevalente, nonché le ragioni delle determinazioni assunte riguardo all'ammissione di nuovi soci.

C) COLLEGIO SINDACALE

Art. 28 – Composizione e poteri

Verificandosi le condizioni di cui all'art. 2435 bis c.c. verrà nominato il Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi tra i quali il Presidente; vengono anche eletti due membri supplenti.

I Sindaci, sia effettivi che supplenti, devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro Nazionale dei Revisori Contabili, sono nominati dall'Assemblea dei Soci, restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Agli stessi spetta un compenso annuo calcolato secondo le relative tariffe professionali, oltre al rimborso delle spese per l'espletamento dell'incarico.

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della Società, vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto ed esercita il controllo contabile.

Il Collegio Sindacale deve, altresì, accertare ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti in pegno o custodia.

I Sindaci possono in ogni momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo.

Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito libro. I Sindaci hanno, infine, tutti i compiti ed i doveri stabiliti dalla legge.

TITOLO V – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 29 – Direttore

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore della Società scelto preferibilmente tra i soci, il quale dovrà avere i requisiti di cui alla L. 5.7.1991 n. 197.

Il Direttore cura la tenuta del libro dei soci e di ogni altro che il Consiglio di Amministrazione ritenga di prescrivere, compila periodicamente le situazioni contabili, si fa parte diligente nel raccogliere ed aggiornare i documenti relativi alle operazioni che importano diritti, obblighi, riscossioni e pagamenti alla Società, predispone entro il 30 novembre di ciascun anno, il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile ed organizza gli uffici della Cooperativa.

Art. 30 – Sovvenzioni straordinarie

La misura degli interventi previsti dall'art. 4 lettere a), b) e c) viene stabilita anno per anno dal Consiglio di Amministrazione in base alla situazione economico finanziaria della Società.

Art. 31 – Scioglimento della Società

Allo scioglimento della Società il patrimonio residuo della Cooperativa, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, di cui alla legge n. 28/99 art. 3, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al 1° comma art. 11 L.59/92.

Art. 32 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e delle leggi in materia.

Per quanto ancora non previsto dal titolo VI del c.c. contenente la "disciplina delle società cooperative" a mutualità prevalente, a norma dell'art. 2519 c.c., si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Art. 33 – Divieti di deroga

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.